

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1966

(42<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (635) (D'iniziativa dei senatori Cataldo ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 532, 534, 538, 540
ANGELINI . . . . .	533
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	540
DI PRISCO, relatore . . . . .	532, 533, 538, 540
PASQUATO . . . . .	533, 534
PEZZINI . . . . .	533, 538

« Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (1568) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	526, 532
BERA . . . . .	530
BERMANI . . . . .	530
BRAMBILLA . . . . .	529
CAPONI . . . . .	531
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	531

DI PRISCO . . . . .	Pag. 531
FIGLIORE . . . . .	527
MACAGGI . . . . .	531
PEZZINI, relatore . . . . .	526
ROTTA . . . . .	530
TORELLI . . . . .	531
VALSECCHI . . . . .	528
VARALDO . . . . .	527

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (1568)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi, Fiore, Di Prisco, Brambilla, Tomasucci, Vergani, Berra e Piovano: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**PEZZINI, relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, la sciagura di Robiei, seguita a troppo breve distanza di tempo alla tremenda catastrofe di Mattmark, ha ancora una volta seminato la morte con una tragica preferenza per i nostri emigranti ed ha gettato in lutto le loro povere famiglie. E purtroppo la mia provincia, quella bergamasca, anche in questa occasione ha segnato un triste primato: cinque miei conterranei su quindici vittime. Cinque paesi delle mie vallate, con una plebiscitaria partecipazione del popolo, hanno reso il più commovente omaggio alle salme dei caduti sul lavoro.

Il sottosegretario di Stato Storchi, partecipando in rappresentanza dell'Italia alle solenni onoranze funebri tributate nel Canton Ticino alle quindici vittime, dopo aver espresso il cordoglio del Capo dello Stato, del Governo e del Parlamento, ha detto tra l'altro che da questa tremenda sciagura, come da quella di Mattmark e dalle altre che troppo spesso funestano la nostra emigrazione, scaturiscono un monito ed un richiamo per tutti: un monito a riflettere sull'immenso valore della vita umana, che non può essere misurato alla stregua del danno materiale e morale, peraltro ingente, che tali sciagure comportano, ed un richiamo severo ad operare affinché la fatidica, aspra e difficile strada del progresso

non debba passare sulle vite spente di tante vittime innocenti.

Certo è che anche per questa nuova e sconcertante tragedia la pubblica opinione è stata indotta dalle stesse notizie di stampa e dalle informazioni pervenute direttamente dal luogo della sciagura a porsi vari angosciosi interrogativi sulle condizioni dei lavoratori italiani all'estero, ai quali bisognerebbe dare una risposta esauriente. Noi speriamo, pertanto, che da parte del Governo e dei suoi organi responsabili sia già stato posto in essere il massimo impegno per ottenere che si addivenga al più rigoroso accertamento delle eventuali responsabilità e, comunque, per ottenere garanzie in ordine alla sicurezza dei nostri lavoratori, specialmente di quelli esposti a maggiori rischi nei cantieri di alta montagna. A poco varrebbe, infatti, che fosse stata rappresentata alle autorità elvetiche la profonda emozione del Governo, del Parlamento e del popolo italiano per la nuova sciagura che ha colpito le nostre popolazioni se non potessimo assicurare da oggi innanzi una più efficace tutela della vita dei nostri lavoratori.

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, ispirato dalla sciagura di Robiei, prevede l'erogazione di un assegno speciale alle famiglie delle vittime. Tale iniziativa consegue ad altre iniziative poste in essere dai competenti organi ministeriali, tra cui quella di un immediato aiuto in denaro corrisposto a ciascuna delle famiglie colpite, sul quale però gradiremmo avere maggiori precisazioni da parte del rappresentante del Governo, e precorre le varie provvidenze spettanti per contratto o per legge ai superstiti dei caduti sul lavoro.

« Pur essendo convinti » è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge « che il modo migliore per onorare il sacrificio di tante vite umane sia quello di un impegno che riduca al minimo i rischi del lavoro, i proponenti del disegno di legge, interpretando il sentimento di profonda emozione dei lavoratori italiani e svizzeri e dell'opinione pubblica dei due Paesi, ritengono giusto che anche per i familiari delle vittime di Robiei sia attestata

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (23 marzo 1966)

concretamente la solidarietà del Paese, assicurando agli stessi, come già in precedenza fatto per il disastro di Mattmark con la legge 29 ottobre 1965, n. 1231, il riconoscimento di un assegno speciale da erogarsi nei limiti e con le stesse modalità previste da tale legge ».

Credo che sia difficile — anche in considerazione appunto del precedente della sciagura di Mattmark — non essere solidali con questa iniziativa dei nostri colleghi, anche se non si può fare a meno di auspicare — e dico questo a titolo assolutamente personale — che le provvidenze a favore delle vittime del lavoro siano adottate non in base ad iniziative sporadiche, ma con criteri di organicità, tenendo conto anche dei casi singoli.

Il disegno di legge in esame consta di due articoli: nell'articolo 1 sono indicati gli aventi diritto e l'importo dell'assegno speciale (per gli uni e per l'altro ci si è uniformati a quanto disposto dalla predetta legge n. 1231 del 1965), mentre nell'articolo 2 sono indicate le fonti di copertura finanziaria.

A questo proposito, comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1563, osserva quanto segue.

All'onere comportato dal provvedimento si farebbe fronte a carico del capitolo numero 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966.

La Commissione non si oppone, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del disegno di legge a condizione che il rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, esprima il suo assenso sulla proposta riduzione di bilancio e particolarmente sulla capienza del capitolo 1252 ».

A tale richiesta della Commissione finanze e tesoro si associa anche il relatore — e ritengo con ciò di interpretare il pensiero di tutta la Commissione — per avere quelle indicazioni che sono indispensabili per

poter dare ulteriore corso all'esame del provvedimento.

**V A R A L D O .** Riprendendo quello che ha testè rilevato il senatore Pezzini, non posso anche io fare a meno di lamentare che si legiferi sotto la spinta, per così dire, di fatti emotivi, per cui di fronte ad una sciagura di proporzioni vaste come quella attuale o come quella di Mattmark ci impressioniamo maggiormente di quanto non accada di fronte al caso singolo, trascurando evidentemente di considerare, in una visione più ampia, tutti i problemi connessi all'infortunistica, sia all'interno che all'estero.

**F I O R E .** Già nella precedente riunione della nostra Commissione il senatore Bera e l'onorevole Presidente, interpretando il sentimento di tutta la Commissione, hanno espresso parole di cordoglio per la sciagura di Robiei. In quella occasione si è accennato anche alla Sottocommissione per l'emigrazione, nominata dalle Commissioni 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, che dovrà esaminare e studiare tutti quei miglioramenti dell'attuale nostra legislazione necessari per porre i lavoratori italiani all'estero in condizione di svolgere il loro lavoro con una certa garanzia di sicurezza. I giornali svizzeri, di qualsiasi tendenza, sono tutti d'accordo, infatti, nel ritenere che, per quanto si riferisce al disastro di Robiei, non si può parlare semplicemente di fatalità, ma ci sono responsabilità da accertare.

Concordo, in linea di massima, con il senatore Varaldo, quando afferma che non è giusto fare appello alla solidarietà nazionale soltanto quando le vittime sono numerose. Bisogna, invece, dare avvio ad una riforma della vigente legislazione sugli infortuni — che, nonostante gli indubbi fatti compiuti con il nuovo testo unico, è ancora, a mio avviso, insufficiente, anacronistica ed incivile — modificandola nel senso che ogni qualvolta si verificano sciagure sul lavoro, indipendentemente dall'entità della sciagura medesima, la famiglia della vittima ha diritto ad una indennità speciale.

Per rendersi peraltro conto dello stato di arretratezza della nostra legislazione infortunistica basta pensare che ci troviamo ancora di fronte a situazioni del genere: l'infortunato gode di una rendita, che in caso di sua morte passerà alla moglie, ma — ecco l'assurdità della cosa! — solo nel caso che il matrimonio sia precedente all'infortunio.

Sono d'accordo, quindi, perchè questa legislazione anacronistica sia modificata nel senso auspicato dai senatori Pezzini e Varaldo, ma ritengo che non sia possibile in questa circostanza prescindere dal fatto umano, naturale, dell'entità della sciagura, delle proporzioni del disastro. È evidente, infatti, che se si verifica la distruzione di un intero paese con migliaia di morti o se una carestia assume proporzioni macroscopiche, come sta avvenendo in India, la commozione generale è maggiore di quella che si potrebbe provare di fronte al crollo di una sola casa con un solo morto o di fronte ad una carestia che presenti aspetti meno gravi ed immediati di quella che ha colpito il popolo indiano.

Ciò non esclude — evidentemente — che quando l'evento colpisce anche una sola persona questa debba essere ugualmente indennizzata.

Invito quindi gli onorevoli colleghi a voler approvare senza indugio il presente provvedimento, che — come è stato già rilevato dal relatore — non fa altro che riprodurre pressochè integralmente quello adottato in occasione della catastrofe di Mattmark, augurandomi che il rappresentante del Governo vorrà sciogliere in senso positivo la riserva avanzata dalla 5ª Commissione, poichè ritengo inconcepibile che il Governo non collabori in questa occasione con i rappresentanti del Parlamento.

V A L S E C C H I . Desidero innanzi tutto ringraziare i senatori Bitossi, Fiore, Di Prisco, Brambilla, Tomasucci, Vergani, Bera e Piovano per essersi fatti promotori del presente disegno di legge: devo dire, anzi, che se non fossi stato preceduto da loro, io stesso avrei predisposto un apposito disegno di legge tendente a concedere

un assegno speciale alle famiglie delle vittime del disastro di Robiei. Non vorrei, però, che — come spesso accade — con questo disegno di legge il Paese ritenesse di aver adempiuto al proprio dovere: doverose provvidenze come quelle disposte dal provvedimento in esame, infatti, non possono considerarsi esaurienti, perchè occorrono più vasti interventi diretti a garantire il rispetto delle norme di tutela del lavoro.

Ritengo di essere stato uno dei primi parlamentari ad arrivare sul posto e, conseguentemente, ho potuto notare che i nostri lavoratori all'estero sono completamente abbandonati a se stessi. Ho notato il fenomeno gravissimo del totale isolamento degli operai italiani, che non hanno, la domenica, la possibilità di scendere a valle dal posto di lavoro sulla montagna e, quindi, costretti all'inazione, preferiscono lavorare anche nei giorni festivi. Ho accertato che i lavoratori italiani sono costretti a lavorare in galleria anche 11-12 ore giornaliere!

Mi sembra quindi — come ho già detto prima — che i provvedimenti da prendere siano di portata molto più vasta di quel che il disegno di legge attualmente al nostro esame. Vorrei, pertanto, che ai problemi dei nostri emigranti fosse maggiormente sensibilizzato il nostro Governo, il quale peraltro a Robiei era rappresentato soltanto dall'ambasciatore, dal console e da un assistente sociale, che aveva il compito di liquidare le spese di viaggio (limitandole il più possibile) ai parenti che erano venuti sul luogo della sciagura a rendere l'estremo saluto ai propri cari. In queste tristi circostanze — mi auguro che non si verifichino mai più! — la presenza del nostro Governo dovrebbe essere invece tempestiva, immediata.

Sono venuto inoltre a conoscenza del fatto che il Ministero del lavoro e quello dell'interno avevano disposto entrambi l'assegnazione di 100.000 lire ed i prefetti di 50.000 lire alle famiglie di ogni vittima: sono del parere, però, che piuttosto che assegnare indennizzi così modesti sarebbe stato preferibile non farne niente!

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (23 marzo 1966)

Non so quali siano i tipi di assicurazione in vigore in Svizzera, posso soltanto dire che, per una vittima della mia provincia, è già stata liquidata una pensione di reversibilità di 45.000 lire, nonostante non ci fosse alcun familiare a carico.

Vorrei inoltre mettere al corrente gli onorevoli colleghi che, indubbiamente, esistono grosse responsabilità. Sono già state raccolte allo scopo le deleghe delle famiglie delle vittime ed è stato già incaricato un avvocato di iniziare una serie di cause. Sotto questo profilo, peraltro, vi è da rilevare che la azienda ha già preso la strana iniziativa di visitare le famiglie delle vittime, una per una, nel tentativo di tacitarle in qualche modo: ed è facilmente immaginabile come quella povera gente, alla vista di una congrua ricompensa, potrà essere indotta a firmare qualsiasi dichiarazione.

Prendo quindi occasione da questa tremenda sciagura, per la quale — ripeto — vi sono innumerevoli responsabilità (sarebbe stato infatti sufficiente un minimo di prudenza per evitarla: si sapeva che in galleria vi erano i gas, ma gli operai non erano muniti di maschera), per invitare ad esaminare più a fondo, per quanto concerne specificatamente la Svizzera, il sistema attraverso il quale si svolge e si sviluppa questo tipo di emigrazione: ho sentito dire, in provincia di Como, ad esempio, che il permesso di lavoro in questo momento viene rilasciato dalle autorità elvetiche soltanto agli operai che accettano di lavorare in galleria. Naturalmente, come sempre, gli unici che se la sentono di affrontare tutti i rischi che questo tipo di lavoro comporta sono gli italiani. E questo è dimostrato dal numero di morti che si è avuto in quest'ultima sciagura: 15 e tutti italiani!

Pertanto, in considerazione del fatto che proprio in questi giorni le autorità elvetiche hanno deciso un'ulteriore diminuzione di mano d'opera italiana del 5 per cento, invito il Ministero del lavoro a sospendere il reclutamento dei lavoratori per la Svizzera, finché quel Paese non desisterà dal rinviare parte dei nostri emigranti accettando solo quelli disposti a compiere lavori rischiosi,

quelli più giovani ed in migliori condizioni di salute.

E ritengo che questo provvedimento a salvaguardia della vita dei nostri lavoratori sia qualcosa ancora di più concreto di quello sottoposto al nostro esame, al quale peraltro — come ho già detto all'inizio del mio intervento — confermo senz'altro la mia adesione.

**B R A M B I L L A .** Dobbiamo in primo luogo rammaricarci per essere chiamati troppo di frequente ad esprimere la nostra solidarietà per sciagure di questo genere: ritengo, comunque, che il meno che si possa fare in queste circostanze è di concedere — come si intende fare con il presente disegno di legge — un aiuto economico alle famiglie delle vittime.

Per quanto si riferisce poi ai problemi di ordine generale, richiamati dai colleghi che mi hanno preceduto, vi è da rilevare che sciagure come quella di Mattmark ed ora quella di Robiei servono indubbiamente a portare alla coscienza di tutti i grossi fenomeni che evidentemente devono essere affrontati e risolti con spirito diverso. Il problema dell'emigrazione, in conseguenza purtroppo di questi disastri che si verificano con tragica frequenza, comincia a diventare uno dei più interessanti della vita della Nazione: allo scopo appunto di studiarne i vari aspetti è stata costituita — come ha già ricordato all'inizio il senatore Fiore — una apposita Sottocommissione presieduta dal senatore Gronchi, che si riunirà domani per cominciare a raccogliere i primi elementi di una indagine che è stata svolta da vari senatori.

In particolare, vi è da rilevare l'assoluta necessità di un riesame delle convenzioni sull'emigrazione, al fine di garantire concretamente la sicurezza del lavoro degli emigranti italiani: le convenzioni ed i regolamenti esistenti in questa materia sono tali da indurci a riflettere sulla serietà di certe enunciazioni umanistiche che ci vengono da Ginevra e dal Mercato Comune Europeo e sul contrasto assoluto tra queste e la loro concreta applicazione attraverso meccanismi che non consentono la partecipazione

del Governo italiano alla regolamentazione di determinate norme.

La Sottocommissione per l'esame dei problemi dell'emigrazione è a sua volta articolata in tre Comitati ristretti: il primo dovrà esaminare gli aspetti giuridici delle convenzioni e dei regolamenti, il secondo la direzione dell'emigrazione, i luoghi e le condizioni effettive di lavoro, il terzo le condizioni obiettive dalle quali sorge il fenomeno della disoccupazione nel nostro Paese. Ritengo che domani stesso tale Sottocommissione potrà arrivare non dico a qualche conclusione, ma certamente a stabilire qualche punto fermo nella ricerca di un orientamento definitivo. Ed è necessario, a mio avviso, sollecitare il corso di questi lavori per arrivare al più presto alla riunione conclusiva delle Commissioni 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> congiunte, nella quale si vaglieranno gli elementi e le indicazioni raccolte.

Concludo quindi il mio intervento invitando la Commissione a voler approvare all'unanimità il disegno di legge sottoposto al nostro esame, peraltro concordando nel contempo con il senatore Valsecchi sul fatto che ci troviamo di fronte ad un problema di così vaste proporzioni da dover essere affrontato in modo radicale e diverso, sulla base di un orientamento generale in relazione a tutti gli aspetti del lavoro e dei rapporti internazionali.

**B E R M A N I .** Naturalmente tutti siamo d'accordo sulla necessità di approvare al più presto il presente disegno di legge; tuttavia, come ha poc'anzi rilevato il senatore Valsecchi, non si dovrebbe tardare ulteriormente nell'approntare un provvedimento di più vasta portata, di carattere più generale, che affronti concretamente i complessi problemi della emigrazione italiana. Invito, pertanto, i colleghi della Commissione a non limitarsi ad enunciazioni generiche, ma a farsi promotori al più presto di iniziative legislative dirette a risolvere le varie questioni connesse all'emigrazione.

**R O T T A .** Non si può indubbiamente non essere sensibili a sciagure come quella di Mattmark e quest'ultima di Robiei: giu-

stamente, però, il problema è stato visto e dovrebbe essere visto dagli organi competenti in una visione più ampia.

Quale è, infatti, il lavoro degli italiani all'estero? Quali garanzie di sicurezza hanno questi nostri lavoratori?

Ora, è noto che in genere gli italiani sono addetti ai lavori più pericolosi ed è appunto per questo che sono quasi sempre gli italiani a pagare con infortuni spesso mortali il loro desiderio di migliorare le condizioni di vita delle proprie famiglie. È necessario però ricordare che questi emigranti che si assoggettano alle più pericolose condizioni di lavoro sono coloro che con le loro rimesse — le quali, come è noto, rappresentano una cifra non indifferente — sostengono il nostro bilancio a beneficio di tutto il Paese. Ritengo quindi che in generale, poiché il lavoro italiano all'estero reca un indubbio contributo all'economia del nostro Paese, vi sia l'obbligo da parte dello Stato italiano di una adeguata assistenza agli emigranti, soprattutto quando le provvidenze negli Stati in cui essi lavorano sono meno efficaci di quelle italiane.

**B E R A .** Mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su due questioni. La prima, cui ha già accennato il senatore Valsecchi, è quella della riduzione del cinque per cento del contingente di lavoratori italiani in Svizzera. Questa riduzione porta alla conseguenza immediata di un maggiore sfruttamento dei nostri lavoratori, per cui si avranno sicuramente delle ripercussioni sullo stato di salute degli stessi, sugli infortuni e così via. Infatti una minore disponibilità di mano di opera aumenta anche lo sfruttamento dei lavoratori, per cui le dieci, undici ore di lavoro giornaliero diventano la norma, pena la perdita del posto.

La seconda questione è quella che riguarda i colloqui fra l'ambasciatore italiano a Berna e le autorità svizzere, in seguito ai quali si è disposto che d'ora in avanti ci saranno incontri regolari tra italiani e svizzeri allo scopo di proteggere la vita degli emigranti che prestano la loro opera nelle impervie zone di montagna. Che cosa significa?

Si tratta di un incontro tra esperti? A me sembra che ciò stia a significare solo che dopo la sciagura le autorità stanno provvedendo. Io credo che anche il Ministero del lavoro dovrebbe intervenire in questa questione, perchè oggi, quando i rappresentanti dei lavoratori italiani vogliono constatare le condizioni di lavoro dei nostri emigranti, gli svizzeri chiudono le porte.

Queste due questioni, secondo me, sono da risolversi con urgenza, senza attendere i risultati del lavoro compiuto dalla Sottocommissione per l'esame dei problemi della emigrazione. Io richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo sulla gravità delle questioni da me accennate e lo invito ad intervenire immediatamente perchè siano adottate le misure necessarie a tutela dei lavoratori che prestano la loro opera nei cantieri più pericolosi.

**D I P R I S C O**. Io vorrei soffermarmi sul problema delle competenze perchè credo che una delle principali cause che contribuiscono a rendere inefficace, sul terreno pratico, la vigilanza per la tutela degli emigranti è da ricercarsi proprio nella suddivisione di competenze tra il Ministero del lavoro e il Ministero degli affari esteri. Invito il rappresentante del Governo ad affrontare seriamente questo problema perchè fin quando non sarà risolto continueremo a trovarci nelle condizioni attuali.

**T O R E L L I**. Io ritengo che il Governo dovrebbe farsi promotore di una revisione delle vigenti convenzioni, perchè siano inserite clausole che consentano l'intervento delle autorità italiane per l'accertamento delle responsabilità dei datori di lavoro; è un nostro pieno diritto quello di poter intervenire per assodare eventuali responsabilità di terzi.

**M A C A G G I**. Alcune considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto hanno affrontato la questione del carattere particolare che questo disegno di legge riveste. A tale proposito io osservo che il fenomeno emigratorio è un fatto patologico del lavo-

ro, per cui esiste una responsabilità collettiva del Paese, responsabilità aggravata dalle molte deficienze della nostra legislazione in materia di assistenza sociale nei confronti dei nostri lavoratori. I nostri emigranti si trovano in condizioni inferiori, per quanto riguarda la loro tutela, rispetto agli altri emigranti provenienti da altri Paesi. Per questo ci troviamo ora nella necessità di approvare questo disegno di legge. Vorrei solo sperare che i problemi di una più efficiente tutela della nostra emigrazione possano essere rapidamente risolti in modo che non vi sia più motivo di ricorrere a provvedimenti straordinari come questo.

**C A P O N I**. Vorrei rapidamente introdurre una questione connessa ai problemi dell'emigrazione, anche se estranea al disegno di legge che stiamo discutendo. A questo proposito cito il caso di due nostri connazionali, due lavoratori agricoli emigrati in Svizzera, morti, il primo di polmonite ed il secondo per un tumore; entrambi hanno lasciato i figli e la moglie senza pensione perchè i contributi che essi avevano versato in precedenza come mezzadri non sono cumulabili con quelli che essi hanno versato all'estero come operai. Poichè non sono infrequenti i casi di lavoratori agricoli che vanno a svolgere all'estero altre attività, sarebbe necessario rendere cumulabili i contributi assicurativi versati nei due diversi settori di attività.

**D I N A R D O**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente e onorevoli senatori, prendendo per la prima volta la parola in questa Commissione desidero assicurare l'interessamento del Governo perchè, d'accordo con il Parlamento, siano affrontati e risolti tutti i complessi problemi che riguardano la salvaguardia dei lavoratori. Anche se molte lacune nel campo dell'infortunistica sono state colmate dal recente testo unico, convengo tuttavia sull'opportunità di ulteriori interventi in alcuni settori e soprattutto in quello dell'emigrazione, per cui il Governo terrà conto delle indicazioni che potranno pervenire dall'apposita Sot-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (23 marzo 1966)

to commissione nominata dalle Commissioni lavoro ed affari esteri.

Molto brevemente — e mi scuso con i colleghi se non risponderò a tutti — posso assicurare che, per quanto riguarda la sciagura di Robiei, il Governo italiano ha fatto e farà tutti i passi necessari presso le autorità svizzere perchè siano appurate eventuali responsabilità e, nello stesso tempo, perchè ai lavoratori italiani venga data la maggiore garanzia possibile per la sicurezza del lavoro.

Il senatore Valsecchi ha chiesto di sospendere il reclutamento dei lavoratori per la Svizzera, reclutamento che viene fatto in base alle richieste delle imprese interessate: il problema è molto delicato e il Governo, nei limiti delle sue possibilità, cercherà di risolverlo.

Per quanto riguarda il problema della cumulabilità dei contributi, io esaminerò attentamente la questione, ma naturalmente ora non posso assumere alcun impegno.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame il Governo, naturalmente, è d'accordo, tuttavia in considerazione dell'invito espresso nel parere della Commissione finanze e tesoro perchè sia accertata la disponibilità del capitolo di bilancio richiamato nell'articolo 2 del provvedimento, chiedo un breve rinvio della discussione.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cataldo ed altri: « Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (635)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cataldo, Rotta, Masobrio, Pasquato e Rovere: « Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previ-

denza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ».

Ricordo che questo disegno di legge è già stato approvato dalla Commissione in sede referente e quindi dall'Assemblea rinviato in Commissione per l'esame degli emendamenti proposti dal senatore Cataldo: successivamente, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento dalla sede referente alla deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**D I P R I S C O , relatore.** Il travagliato iter di questo disegno di legge è a voi tutti noto. Non ripeterò l'illustrazione che ne ho fatto quando ne abbiamo discusso in sede referente, richiamando peraltro la relazione che ho predisposto per la presentazione all'Assemblea. L'ultima volta che abbiamo avuto occasione di discuterne è stato alla vigilia delle ferie natalizie quando, dopo che il provvedimento era stato dall'Assemblea nuovamente affidato alla nostra Commissione, con adesione unanime ne abbiamo chiesto il trasferimento in sede deliberante. Da allora c'è stata una serie di incontri e si è giunti ad un risultato di compromesso fra le varie posizioni. Del resto fintanto che resterà in vigore l'attuale regolamento — che risale al 1939 — il problema non si potrà mai risolvere in modo compiuto. Invito pertanto il Governo a prendere formale impegno perchè venga attuata la pur necessaria riforma del regolamento del Fondo.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, sono stati concordati emendamenti, al testo già da noi approvato in sede referente, con i rappresentanti del Ministero del lavoro e degli altri Ministeri interessati. Si è dovuto tener conto della situazione obiettiva nella quale si trova il Fondo che, anche nel corso dell'anno passato, ha avuto un *deficit*, sia pure non grosso; per tale ragione sono state proposte norme che sono di cautela per quanto riguarda l'andamento del Fondo stesso.

Dando un breve cenno degli emendamenti, osservo che all'articolo 4 il coefficiente da 2,20 è stato riportato a 2 perchè si è te-

nuto conto degli aggravii di oneri che ne derivavano e che avrebbero pesato in misura maggiore sui lavoratori; pertanto, si è ritornati alla scala di valori proposta in un primo momento, che le Organizzazioni sindacali hanno accolto per poter definire questa parte del disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 5, noi avevamo proposto che le pensioni potessero aumentare in relazione ad aumenti dell'indice del costo della vita del 10 per cento, ma ci è stato obiettato che per gli altri Fondi tali aumenti si hanno solo con una variazione del 12 per cento, per cui abbiamo deciso di uniformarci alla situazione generale.

Con altri emendamenti si tende ad introdurre modifiche e precisazioni, che non mi soffermo ad illustrare, essendo sufficientemente chiaro il testo degli emendamenti stessi.

Le Organizzazioni sindacali accettano le modifiche, però sottolineano la necessità di attuare con urgenza una riforma generale del regolamento del Fondo, come ho poco fa detto.

Quindi, pur tenendo conto che in questo disegno di legge vi possono essere delle lacune, vi invito ad approvarlo così come è stato presentato, perché esso è atteso, da molto tempo, ormai, dalla maggioranza dei pensionati che hanno pensioni bassissime e che con questo provvedimento ricevono un certo beneficio.

Avverto per ultimo che gli emendamenti cui ho poc'anzi accennato recano la firma dello stesso proponente del disegno di legge, senatore Cataldo. Poiché il senatore Cataldo è assente, dichiaro di farli miei.

**A N G E L I N I .** Non capisco perché gli emendamenti vengono presentati a firma del senatore Cataldo e non a firma del relatore

**D I P R I S C O , relatore.** Si è ritenuto di farli presentare dallo stesso presentatore del disegno di legge.

**P A S Q U A T O .** Ho preso la parola per dire che il mio Gruppo è perfettamente d'accordo sulla necessità ed urgenza di varare questo provvedimento, che già ha su-

bito notevoli ritardi a causa di ripetuti rinvii.

Ho ascoltato attentamente le spiegazioni del relatore, il quale ci ha detto che su molti punti si è giunti ad un compromesso; per cui egli stesso raccomanda di accettare gli emendamenti che portano la firma del senatore Cataldo.

Quello però che si sorprende e stupisce è il rinvio della decorrenza dal 31 dicembre 1949 al 31 dicembre 1964. Questa è una questione di estrema importanza sulla quale chiediamo spiegazioni al relatore.

**D I P R I S C O , relatore.** Faccio osservare al senatore Pasquato che nell'articolo 3 è prevista la rivalutazione per tutti i pensionati, titolari di pensioni dirette o indirette, che sono stati collocati a riposo prima del 1° gennaio 1950.

**P A S Q U A T O .** Ringrazio il senatore Di Prisco per il suo chiarimento, di cui prendo atto, e non desiderando prolungare ulteriormente il lungo *iter* di questo provvedimento, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

**P E Z Z I N I .** Non si può non rilevare, come ha già fatto il relatore, che gli emendamenti proposti modificano notevolmente il testo che noi avevamo approvato e che permangono lacune e sperequazioni. Comunque, mi arrendo di fronte alle considerazioni fatte dal senatore Di Prisco, e cioè che varando questo provvedimento di compromesso non pregiudichiamo la possibilità di ovviare successivamente a questi inconvenienti.

Il relatore ha formulato un voto: che si arrivi finalmente alla riforma generale del regolamento del Fondo, che è arcaico e superato. A questo proposito vorrei pregarlo di concretizzare questo auspicio con un ordine del giorno che impegni il Governo ad attuare tale riforma.

Convengo, infine, con il relatore che questo provvedimento andrà incontro alle aspirazioni dei pensionati più poveri, i quali vedono rivalutati i loro minimi, per cui voto senz'altro a favore del disegno di legge.

10ª COMMISSIONE (Lav, emigr., prev. soc.)

42ª SEDUTA (23 marzo 1966)

P A S Q U A T O . Vorrei ribadire quanto ha detto il senatore Pezzini, perchè sia espresso il voto che il Governo non rinvi più oltre la riforma del regolamento del Fondo.

Tutte le irregolarità e gli scandali di cui oggi si parla, probabilmente in gran parte derivano dal fatto che la nostra legislazione previdenziale è antiquata e necessita di aggiornamenti. Non è possibile, infatti, andare avanti con regolamenti che risalgono al 1939 o ad anni precedenti.

Mi associo, pertanto, *toto corde*, a quanto detto dal senatore Pezzini e prego il relatore di farne oggetto di un ordine del giorno, che voteremo tutti all'unanimità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore

all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a lire 260.000 annue per quelle indirette e di reversibilità.

La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, in base alla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base	Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispondersi in 13 quote)
fino a L. 2.499	L. 390.000
da L. 2.500 » » » 3.499	» 435.500
» » 3.500 » » » 4.999	» 481.000
» » 5.000 » » » 6.499	» 526.500
» » 6.500 » » » 7.999	» 572.000
» » 8.000 » » » 9.999	» 617.500
» » 10.000 » » » 11.999	» 637.000
» » 12.000 » » » 14.999	» 676.000
» » 15.000 » » » 17.999	» 695.500
» » 18.000 » » » 23.999	» 721.500
» » 24.000 » » » 29.999	» 747.500
» » 30.000 » » » 41.999	» 767.000
» » 42.000 ed oltre	» 793.000

(È approvato).

#### Art. 4.

Le pensioni dirette, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate in base alle percentuali di cui all'articolo 1 della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1965, applicando alla pensione in godimento, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione stessa, i coefficienti che seguono:

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (23 marzo 1966)

Anno di decorrenza	Coefficiente da applicare
1950 . . . . .	2,20
1951 . . . . .	2,04
1952 . . . . .	1,95
1953 . . . . .	1,92
1954 . . . . .	1,90
1955 . . . . .	1,75
1956 . . . . .	1,73
1957 . . . . .	1,57
1958 . . . . .	1,55
1959 . . . . .	1,53
1960 . . . . .	1,51
1961 . . . . .	1,49
1962 . . . . .	1,45
1963 . . . . .	1,21
1964 . . . . .	1,07

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo un emendamento, fatto proprio dal relatore, tendente a sopprimere le parole: « in base alle percentuali di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre all'articolo 4 è stato presentato dal senatore Cataldo un emendamento, fatto proprio dal relatore, tendente a sostituire la tabella posta in fine all'articolo con la seguente:

Anno di decorrenza	Coefficiente da applicare
1950 . . . . .	2
1951 . . . . .	1,93
1952 . . . . .	1,86
1953 . . . . .	1,79
1954 . . . . .	1,72
1955 . . . . .	1,64
1956 . . . . .	1,57
1957 . . . . .	1,50
1958 . . . . .	1,43
1959 . . . . .	1,36
1960 . . . . .	1,33
1961 . . . . .	1,29
1962 . . . . .	1,22
1963 . . . . .	1,12
1964 . . . . .	1,07

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 5.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1964, la misura della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sarà variata in eguale proporzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Analogamente si procederà ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qual volta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma avrà subito altra variazione in diminuzione o in aumento pari o superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Il decreto che stabilisce le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione al sistema tecnico-finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo un emendamento, fatto proprio dal relatore, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « al 10 per cento », con le altre: « al 12 per cento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (23 marzo 1966)

Ancora al primo comma dell'articolo 5 è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « con il Ministro del tesoro », con le altre: « con i Ministri dell'interno e del tesoro ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 5 è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « al 10 per cento », con le altre: « al 12 per cento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre a questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Ogni qualvolta dovrà procedersi alla revisione della misura delle pensioni, ai sensi del presente articolo, la variazione sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima revisione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, se la suddetta decorrenza sia, rispettivamente, posteriore o anteriore al 30 giugno ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a

pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 25 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino essere stati a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta di importo superiore ai minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge. In mancanza anche dei genitori, la pensione è assegnata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili nella misura del 15 per cento per ciascuno, semprechè siano stati già conviventi ed a carico dell'iscritto o del pensionato, siano di età inferiore agli anni 21 o inabili a lavoro e non godano di alcuna pensione diretta o indiretta di importo superiore ai minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

All'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

42ª SEDUTA (23 marzo 1966)

## Art. 7.

L'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:

coniuge;  
figli;  
genitori;  
fratelli e sorelle;

e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo ».

(È approvato).

## Art. 8.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,65 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, può essere modificata, in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, con decreto del Presiden-

te della Repubblica ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « di cui il 2,65 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori », con le altre: « di cui il 2,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei lavoratori ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre a questo articolo è stato presentato dal senatore Cataldo e fatto proprio dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 8 il senatore Cataldo, con un emendamento fatto proprio dal relatore, propone di inserire il seguente articolo 8-bis:

« La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita:

a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali, approvati, ai fini della presente legge, dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Sono peraltro escluse le seguenti voci:

compensi per festività e indennizzo ferie non godute;

assegni integrativi degli assegni familiari;

indennità rischio cassa;  
indennità mezzi di trasporto;  
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;

riparti contravvenzionali, aggi per IGE e altre riscossioni locali in conto terzi;  
ogni altra indennità o compenso di carattere eccezionale;

b) dagli assegni o compensi *ad personam* eccedenti la retribuzione contrattuale purchè corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile ».

P E Z Z I N I . Desidero far rilevare che il regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, che istituisce il Comitato speciale di cui si parla nella prima parte di questo articolo, attribuisce a tale Comitato soltanto una funzione consultiva, mentre l'ultima parte della lettera a) di questo articolo 8-bis gli attribuirebbe un potere che va al di là della semplice funzione consultiva.

Propongo pertanto di sopprimere le parole: « approvati, ai fini della presente legge, dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 ».

D I P R I S C O , *relatore*. Concordo con quanto detto dal senatore Pezzini.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 8-bis con la soppressione delle parole testè indicate dal senatore Pezzini.

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-bis il senatore Cataldo, con un emendamento fatto proprio dal relatore, propone di inserire il seguente articolo 8-ter:

« La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita:

1) dal totale degli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sui quali è calcolato il contributo, relativi agli ultimi dodici mesi di servizio;

2) dagli elementi di cui alla lettera b) dell'articolo predetto, qualora risultino cor-

risposti almeno per il quinquennio precedente la cessazione dal servizio.

La misura degli elementi indicati al primo comma, punto 2) del presente articolo da prendere a base per il calcolo della pensione non potrà essere superiore a quella corrispondente alla media aritmetica dell'ultimo quinquennio, e, comunque, dovrà essere contenuta nel limite massimo del 10 per cento della retribuzione assoggettata a contributo ai sensi della lettera a) dell'articolo 8-bis, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio.

La predetta limitazione del 10 per cento non opera nei confronti di coloro che fruissero di compensi o assegni *ad personam* al 1° gennaio 1963, limitatamente all'importo in godimento a detta data e semprechè il datore di lavoro abbia denunciato la corresponsione dei compensi predetti insieme agli altri elementi retributivi pagando i relativi contributi.

Restano escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio.

L'esclusione di cui al precedente comma, in caso di promozione, non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità ».

D I P R I S C O , *relatore*. Al terzo comma dell'articolo 8-ter bisogna sostituire alle parole: « 1° gennaio 1963 », le altre: « 1° gennaio 1965 », dal momento che la decorrenza della legge è dal 1° gennaio 1965.

P E Z Z I N I . Mi associo a quanto detto dal relatore in quanto stavo per fare lo stesso rilievo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8-ter con la correzione indicata dal relatore.

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-ter il senatore Cataldo, con un emendamento fatto proprio dal relatore, propone di inserire il seguente articolo 8-quater:

« Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio l'iscritto sia stato assente per aspettativa senza assegni per motivi di salute, si considera come ultima retribuzione, ai fini della pensione e delle prestazioni in capitale, la somma degli elementi retributivi indicati nel primo comma dell'articolo 8-ter come se in tale periodo avesse avuto luogo la normale prestazione di lavoro. Il periodo di assenza si computa ai fini della anzianità utile per il calcolo della pensione e della prestazione in capitale.

Ai fini di cui al comma precedente debbono essere versati i contributi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato in servizio ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-quater il senatore Cataldo, con un emendamento fatto proprio dal relatore, propone di inserire il seguente articolo 8-quinquies:

« Le prestazioni in capitale previste dall'articolo 11, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 2121 del codice civile.

Qualora all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore goda di assegni o compensi eccedenti la retribuzione contrattuale, l'onere delle prestazioni anzidette, nei limiti della retribuzione utile per il calcolo della pensione nella misura prevista dal precedente articolo 10, detratta la parte di competenza delle assicurazioni miste sulla vita, viene posto a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Per la differenza il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro che ha provveduto alla risoluzione del rapporto d'impiego. Il relativo importo verrà

accreditato al Fondo di integrazione di cui al comma precedente ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-quinquies il senatore Cataldo propone, con un emendamento fatto proprio dal relatore, di inserire il seguente articolo 8-sexies:

« Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai periodi di omessa contribuzione.

La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo non coperto da contribuzione.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro, o in sua vece il lavoratore stesso, ha facoltà di regolarizzare i periodi di cui al primo comma, anzichè con il versamento della riserva matematica, mediante il pagamento dei contributi determinati comè stabilito dal successivo comma, semprechè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve

essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato speciale del Fondo. I contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alla retribuzione corrisposta al lavoratore alla data della richiesta di regolarizzazione.

Le condizioni e i termini per il versamento dei contributi saranno stabiliti dal Comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-*sexies* il senatore Cataldo propone, con un emendamento fatto proprio dal relatore, di inserire il seguente articolo 8-*septies*:

« È data facoltà all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza.

Le modalità e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente articolo 8-*sexies*.

I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non è stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalità ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorità militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 8-*septies* il senatore Cataldo propone, con un emendamento fatto proprio dal relatore, di inserire il seguente articolo 8-*octies*:

« Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 ».

(È approvato).

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

DI PRISCO, *relatore*. Presento, a nome di tutta la Commissione, il seguente ordine del giorno:

« La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 635, lamentando le insufficienze del regolamento del 1939, impegna il Governo e promuovere, sentite le organizzazioni sindacali, la riforma del sistema pensionistico del personale dipendente dalle gestioni delle imposte di consumo ».

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla in contrario ad accogliere questo ordine del giorno, anche se avrebbe preferito che invece della parola « impegna », fosse usata l'altra: « invita ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore a nome della Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari